



COLDIRETTI

AREA GIURIDICO AZIENDALE
Servizio Assistenza Legale

Protocollo: 319/AG

Alle
Federazioni Regionali Coldiretti
Federazioni Provinciali Coldiretti
Loro Sedi

Roma, 8 novembre 2021

Oggetto: modifiche disposizioni Codice della strada in materia di macchine agricole.

Il 3 novembre u.s. si è concluso l'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 che reca, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di trasporti e di circolazione stradale. In sede di conversione sono stati approvati due emendamenti di modifica del vigente Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sollecitati da Coldiretti al fine di superare problematiche, segnalate allo scrivente Servizio da alcune Federazioni e da alcuni Consorzi agrari coinvolti nel progetto Consorzi Agrari d'Italia, in tema di limiti dimensionali dei convogli di macchine agricole nonché in materia di immatricolazione di macchine agricole.

Con riguardo ai limiti dimensionali delle macchine agricole, è stato modificato l'articolo 105 del Codice della strada stabilendo che per i convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate la lunghezza massima consentita per la circolazione su strada non è più di 16,5 metri ma di 18,75 metri.

Si stabilisce, inoltre, che i predetti convogli che "*per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 metri possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali*" applicandosi, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 8, del Codice della strada. Pertanto, per la circolazione stradale dei convogli di lunghezza superiore a 18,75 metri è necessaria l'autorizzazione dell'Ente competente per la località di inizio della circolazione s strada.

In tema di immatricolazione di macchine agricole le novità attengono al novero dei soggetti legittimati ad ottenere l'immatricolazione ai sensi dell'articolo 110 del Codice della strada.

In particolare, per quanto concerne le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici a due o più assi nonché i rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate l'immatricolazione può ora avvenire anche a nome di *"commercianti di macchine agricole"* e non solo, come ammesso dall'articolo 110 prima della modifica in parola, *"a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici"*.

Inoltre, il nuovo testo dell'articolo 110 consente l'immatricolazione di trattrici agricole, di macchine agricole operatrici a due o più assi, aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate, e di rimorchi agricoli, aventi massa complessiva non superiore a 6 tonnellate, anche *"a nome di colui che si dichiara proprietario"*. Pertanto, l'immatricolazione dei suddetti veicoli di limitata massa dimensionale può avvenire a nome di chiunque ne effettui l'acquisto a prescindere dalla titolarità di un'impresa agricola, agromeccanica o di commercializzazione di macchine agricole, venendo in tal modo risolto il problema, ad esempio, della volturazione dei documenti di circolazione relativi a tali veicoli in caso di successione ereditaria a favore di soggetti che non siano imprenditori agricoli.

Infine, si evidenzia che all'articolo 110 è stato aggiunto il comma 2-bis in base al quale *"al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese"* è consentita l'immatricolazione delle trattrici agricole, delle macchine agricole operatrici a due o più assi nonché dei rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate anche *"alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole"*. In tal caso l'immatricolazione avverrà *"a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete"*, redatto e iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Avv. Giuseppe Murgida

